



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .../.../2023



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

Indice

ARTICOLO 1.....	5
<i>Oggetto del regolamento.....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 2.....	5
<i>Presupposto della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 3.....	6
<i>Decorrenza dell'obbligazione.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 4.....	6
<i>Soggetto attivo della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 5.....	6
<i>Soggetti passivi della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 6.....	7
<i>Base imponibile della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 7.....	8
<i>Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 8.....	9
<i>Istituti scolastici statali.....</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 9.....	9
<i>Categorie utenze non domestiche.....</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 10.....	10
<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 11.....	10
<i>Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 12.....	11
<i>Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 13.....	11
<i>Cessioni beni alimentari.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 14.....	12
<i>Agevolazioni.....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 15.....	12
<i>Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 16.....	13
<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 17.....	13
<i>Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 18.....	14
<i>Tributo provinciale.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 19.....	14
<i>Dichiarazione della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 20.....	15
<i>Versamento della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>15</i>



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 21.....	16
<i>Scadenza del versamento.....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 22.....	16
<i>Arrotondamento.....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 23.....	16
<i>Importi minimi.....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 24.....	16
<i>Funzionario responsabile.....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 25.....	17
<i>Poteri istruttori.....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 26.....	17
<i>Accertamenti.....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 27.....	17
<i>Sanzioni ed interessi.....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 28.....	18
<i>Riscossione coattiva.....</i>	<i>18</i>
ARTICOLO 29.....	18
<i>Rimborsi.....</i>	<i>18</i>
ARTICOLO 30.....	19
<i>Contenzioso tributario.....</i>	<i>19</i>
ARTICOLO 31.....	19
<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>19</i>
Allegato 1 – Categorie utenze non domestiche.....	20



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Noli nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 2

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

- a) i locali impraticabili
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Per tutti i casi di cui al presente punto dovrà essere presentata dichiarazione secondo quanto disposto dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 3

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono effetti dal giorno di effettiva variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 19 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

ARTICOLO 4

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

- 1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 5



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 6

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.
2. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari;
 - i locali tecnici.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti laddove non siano intervenute variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

7. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e qualora, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici ed eliografie	20%
Autoriparatori, gommisti, elettrauti e distributori di carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi e carrozziere	10%
Pelletterie	15%
Verniciature, ceramiche e smalterie	30%
Metalmeccaniche ed officine di carpenteria metallica	35%
Falegnamerie e vetroresine	30%
Tipografie, stamperie ed incisioni	30%
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici e macellerie	30%
Marmisti e vetrerie	30%
Pasticcerie	30%
Edili	30%
Allestimenti e pubblicitarie	20%
Cantieri navali	30%
Idraulico	10%
Cantine sociali e frantoi	10%
Casa di cura e riposo	10%

8. Analoga detassazione spetta ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

e prevalente di rifiuti speciali.

ARTICOLO 7

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto sulla base delle disposizioni di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif e s.m.i., entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ARTICOLO 8

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 9

Categorie utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1) del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte dello stesso compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Nel caso in cui un'utenza non domestica disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro si può prevedere l'applicazione di diverse categorie tariffarie.
3. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'onere di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando un numero convenzionale di quattro unità.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente in quattro unità.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

5. Per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti residenti, vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3 mentre per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti non residenti, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 4.

6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

ARTICOLO 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede m. 501 e non supera i 1.000 m;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza supera i 1.000 m.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

ARTICOLO 12

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, così come stabilito dalla deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

2. La riduzione decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. È fatto obbligo di comunicare eventuali modifiche delle condizioni derivanti dal venir meno del diritto alla riduzione.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 13

Cessioni beni alimentari

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, ad associazioni assistenziali e di volontariato di cui all'art. 2 lettera b) della Legge n. 166/2016, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti.

Nel dettaglio la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è del:

- 5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;
- 10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 Kg;
- 15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;
- 20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e 1500 Kg;
- 25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e 2000 Kg;
- 30% se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

4. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

5. La riduzione di cui al presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 14

Agevolazioni

1. Annualmente, in sede di determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può stabilire agevolazioni della tassa. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO 15

Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot}$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (Kd * Sup)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

ARTICOLO 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è assolto con il



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento del suddetto canone. Per le occupazioni che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

ARTICOLO 18

Tributo provinciale

1. Ai soggetti tenuti al versamento della Tassa Rifiuti, compresi i soggetti passivi del tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti

ARTICOLO 19

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 9, commi 2 e 3 e dall'articolo 10 comma 2 del presente regolamento.

6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

ARTICOLO 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che è inviato in allegato all'avviso di pagamento del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. La tassa, comprensiva del tributo provinciale, è liquidata in due rate semestrali le cui scadenze sono di norma fissata in sede di approvazione consigliare delle tariffe TARI, annualmente; se nulla viene disposto, le scadenze risulteranno sono le seguenti:

- prima rata: 30 giugno;
- seconda rata: 1 dicembre;

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe vigenti per l'annualità precedente a quella di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con addebito delle spese di notifica.

5. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro il primo semestre dell'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 21

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

ARTICOLO 22

Arrotondamento

2. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

ARTICOLO 23

Importi minimi

1. Il versamento ordinario del tributo non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,00. Allo stesso modo non sono effettuate restituzioni del tributo qualora l'importo sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 24

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ARTICOLO 25

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 26

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 27

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 25, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni, di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 28

Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 26 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ARTICOLO 29

Rimborsi

1. La restituzione delle somme versate e non dovute deve essere richiesta dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La restituzione deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.

ARTICOLO 30

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tassa rifiuti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

ARTICOLO 31

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

**Allegato 1 – Categorie utenze non
domestiche**

<i>Comuni fino a 5.000 abitanti</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Campeggi, distributori carburanti 3. Stabilimenti balneari 4. Esposizioni, autosaloni 5. Alberghi con ristorante 6. Alberghi senza ristorante 7. Case di cura e riposo 8. Uffici, agenzie 9. Banche ed istituti di credito, studi professionali 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club